

Delibera n° 1155

Estratto del processo verbale della seduta del
25 luglio 2024

oggetto:

L 238/2016. ART 39, COMMA 4. DOC PROSECCO, ATTIVAZIONE DELLA MISURA DELLO STOCCAGGIO OBBLIGATORIO E DELLA GESTIONE DEI SUPERI PER LA CAMPAGNA VITIVINICOLA 2024/2025.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Mario ANZIL	Vice Presidente	presente
Cristina AMIRANTE	Assessore	presente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Riccardo RICCARDI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	assente
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Richiamato il Regolamento (CE) n. 1308/2013, del 17 dicembre 2013, del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il Regolamento delegato (CE) n. 2019/33/UE, della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Richiamata la legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino) e in particolare l'articolo 39 che:

- al comma 3, prevede che le regioni, su proposta dei consorzi di tutela e sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, disciplinino l'iscrizione dei vigneti nello schedario ai fini dell'idoneità alla rivendicazione delle relative DO o IG, per conseguire l'equilibrio di mercato;
- al comma 4, stabilisce che le regioni, al fine di migliorare o di stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini, compresi le uve e i mosti da cui sono ottenuti, e per superare squilibri congiunturali, su proposta e in attuazione delle decisioni adottate dai consorzi di tutela e sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e le organizzazioni professionali della regione, possono stabilire altri sistemi di regolamentazione della raccolta dell'uva e dello stoccaggio dei vini ottenuti in modo da permettere la gestione dei volumi di prodotto disponibili, compresa la destinazione degli esuberi di produzione di uva e della resa di trasformazione di uva in vino;

Richiamati:

- il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 17 luglio 2009 (Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini "Prosecco", riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini "Conegliano Valdobbiadene – Prosecco" e riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini "Colli Asolani – Prosecco" o "Asolo – Prosecco" per le rispettive sottozone e approvazione dei relativi disciplinari di produzione);
- il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo 18 luglio 2018 (Disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini);
- il decreto ministeriale n. 352114 del 2 agosto 2021 con il quale è stato confermato al Consorzio di tutela della DOC "Prosecco", l'incarico triennale a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulla DOC "Prosecco";
- il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 19 giugno 2023 (Modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Prosecco");

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1097 del 21 luglio 2023 della Regione Friuli Venezia Giulia con cui, d'intesa con la Regione del Veneto, è stato adottato un provvedimento di sospensione dell'iscrizione dei vigneti di varietà Glera allo schedario viticolo ai fini dell'idoneità alla rivendicazione della DOC "Prosecco" per le campagne vitivinicole 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026;

Considerato che con nota n. 96/2024 del 28 giugno 2024, protocollata al n. 409835 il 1 luglio 2024, il Consorzio di tutela della DOC "Prosecco", con riferimento all'intero territorio della denominazione, ha chiesto alla Regione Friuli Venezia Giulia e alla Regione del Veneto di adottare un provvedimento a carattere straordinario ai sensi dell'articolo 39, comma 3 della legge 238/2016, valevole solo per la vendemmia 2024, in deroga a quanto già previsto nella deliberazione giuntale n. 1097 del 2023, affinché sia iscrivibile temporaneamente alla DOC "Prosecco" una superficie vitata di varietà Glera tale da garantire un volume di prodotto pari a quattrocentocinquanta mila ettolitri, variabile comunque in base alle esigenze di mercato, riservandosi di comunicare alle Regioni entro il 31 luglio 2024 l'esatta entità della superficie oggetto di attingimento nonché le relative modalità di attuazione della misura;

CONSIDERATO che con la citata nota n. 96/2024, il Consorzio di tutela della DOC "Prosecco" ha chiesto, inoltre, ai sensi dell'articolo 39, comma 4, della legge 238/2016:

- l'attivazione della misura dello stoccaggio del prodotto (uve, mosti, vini) della vendemmia 2024 proveniente dai vigneti di cui al comma 1 dell'articolo 2 del disciplinare di produzione vigente e idonei alla rivendicazione della DOC "Prosecco", con termine al 31 dicembre 2025;
- l'introduzione di un vincolo di destinazione degli esuberanti di produzione di cui al comma 6 dell'articolo 4 del disciplinare di produzione della DOC "Prosecco";
- la fissazione della resa massima ammissibile di trasformazione dell'uva in vino rivendicabile alla DOC "Prosecco" al 75 per cento, senza ulteriore possibilità di generare eccedenze di cantina;

Considerato che con la nota n. 96/2024 il Consorzio di tutela della DOC "Prosecco" richiede che:

- lo stoccaggio sia modulato in misura proporzionale rispetto a quelle che sono le differenti rese produttive dei vigneti previste nei primi anni di impianto;
- i volumi di prodotto stoccati non potranno essere ceduti a terzi e dovranno essere detenuti, in proprietà, presso le stesse ditte produttrici o presso terzi, né immessi alla fase di elaborazione e/o imbottigliamento antecedentemente l'adozione del relativo provvedimento giuntale di svincolo dello stoccaggio;
- i volumi sottoposti a stoccaggio potranno essere svincolati totalmente o parzialmente previa richiesta presentata dal Consorzio alle amministrazioni regionali prima del 31 dicembre 2025 e che la durata del provvedimento di stoccaggio potrà essere prorogata successivamente al 31 dicembre 2025 previa richiesta del medesimo Consorzio;
- i medesimi volumi potranno essere sostituiti con apposito provvedimento da chiedere alle Regioni entro il 15 novembre 2025, con prodotto proveniente dalla vendemmia 2025;
- i volumi sottoposti a stoccaggio non potranno essere riclassificati volontariamente dall'azienda;

Atteso che la citata nota n. 96/2024 è corredata del verbale dell'Assemblea consortile del 24 maggio 2024, della relazione tecnico economica, del verbale del Consiglio di Amministrazione del Consorzio del 28 giugno 2024, dai verbali degli incontri del 10 maggio 2024 e del 19 giugno 2024 con le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative del sistema della DOC "Prosecco";

Considerato che nella relazione tecnico economica inerente la situazione attuale e potenziale della denominazione, il Consorzio evidenzia un tendenziale squilibrio tra il potenziale dell'offerta e della domanda di prodotto certificato che richiede un intervento regolatore del mercato;

Preso atto che con nota n. 117/2024 del 22 luglio 2024, protocollata al n. 455714 il 23 luglio 2024, il Consorzio chiede di procedere con l'adozione dei provvedimenti relativi agli interventi di cui al solo

comma 4 dell'articolo 39 della legge 238/2016, richiesti nella nota 96/2024, rinviando a data successiva l'adozione dei provvedimenti relativi all'attingimento e alle relative modalità di attuazione;

Ritenuto che le misure richieste siano finalizzate a stabilizzare i prezzi delle uve e dei vini della denominazione e che, come evidenziato anche dall'analisi sull'evoluzione della denominazione nelle ultime campagne di commercializzazione e dalle previsioni di mercato, la proposta formulata dal Consorzio sia coerente con il quadro normativo che disciplina la produzione dei vini a denominazione di origine, nonché in linea con l'attuale situazione congiunturale, al fine di conseguire l'equilibrio di mercato;

Considerato che l'iniziativa nelle intenzioni del proponente, pur essendo un intervento equilibratore limitato temporalmente alla vendemmia 2024, consente di sostenere il sistema vitivinicolo della denominazione DOC "Prosecco" con l'obiettivo di raggiungere una crescita dell'offerta certificata compatibile con le dinamiche della domanda, in funzione dell'evoluzione dei consumi;

Considerato che per effetto dell'articolo 5 comma 10 del disciplinare modificato con il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 19 giugno 2023 (Modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Prosecco"), le tipologie "Prosecco" frizzante, "Prosecco" spumante e "Prosecco" spumante rosé devono essere commercializzate dal produttore a partire dal primo gennaio dell'anno successivo a quello della vendemmia;

Sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e le organizzazioni professionali della Regione;

Atteso che la Regione Veneto ha in corso di adozione analogo provvedimento;

Ritenuta accoglibile la richiesta del Consorzio di tutela della DOC "Prosecco" di attivazione della misura dello stoccaggio obbligatorio e della gestione dei superi;

Su proposta dell'Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche,

La Giunta regionale, all'unanimità,

DELIBERA

1. Ai sensi dell'articolo 39, comma 4, della legge 12 dicembre 2016 n. 238, per le motivazioni esposte in premessa e d'intesa con la Regione del Veneto, di accogliere la richiesta formulata dal Consorzio di tutela della DOC "Prosecco" con nota n. 96/2024 del 28 giugno 2024, protocollata al n. 409835 il 1 luglio 2024, modificata con la nota n. 117/2024 del 22 luglio 2024, protocollata al n. 455714 il 23 luglio 2024 e di disporre l'attivazione della misura dello stoccaggio del prodotto (uve, mosto, vini) della vendemmia 2024, proveniente dai vigneti di cui al comma 1 dell'articolo 2 del disciplinare di produzione approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 17 luglio 2009, idoneo alla rivendicazione della DOC "Prosecco" ed eccedente:

- i 150 quintali/ettaro fino alla produzione massima consentita di 180 quintali/ettaro per i vigneti dal terzo ciclo vegetativo;
- i 90 quintali/ettaro fino alla produzione massima consentita di 108 quintali/ettaro per i vigneti al secondo ciclo vegetativo.

2. Di stabilire che:

- la misura di cui al punto 1 dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2025, salvo proroga su richiesta del Consorzio di tutela della DOC "Prosecco" presentata alle competenti Amministrazioni regionali e corredata di idonea relazione tecnico economica;

- il detentore del prodotto sottoposto a stoccaggio non può procedere alla riclassificazione dello stesso;
 - i volumi di prodotto stoccati non potranno essere ceduti a terzi e dovranno essere detenuti, in proprietà, presso le stesse ditte produttrici o presso terzi, né immessi alla fase di elaborazione e/o imbottigliamento antecedentemente l'adozione del relativo provvedimento giuntale di svincolo dello stoccaggio;
 - il Consorzio di tutela della DOC "Prosecco" presenta alla Regione entro il 31 dicembre 2025 richiesta motivata di svincolo parziale o totale del prodotto sottoposto a stoccaggio obbligatorio ai fini della sua designazione alla DOC "Prosecco" ovvero presenta alla Regione entro il 15 novembre 2025 richiesta motivata e circostanziata di sostituzione del prodotto sottoposto a stoccaggio obbligatorio, con prodotto proveniente dalla vendemmia 2025.
- 3.** Di stabilire che gli esuberi di produzione provenienti dai vigneti della varietà Glera previsti dall'articolo 4, comma 6, del disciplinare di produzione della DOC "Prosecco", sono destinati alla produzione di prodotti diversi dal vino.
- 4.** Di prevedere, ai sensi dell'articolo 39, comma 4, della legge n. 238/2016, per i prodotti della vendemmia 2024, che la resa massima di trasformazione di uva in vino non superi il limite del 75 per cento e che gli esuberi di cantina previsti dall'articolo 5, comma 5, del disciplinare di produzione della DOC "Prosecco" non siano ammissibili.
- 5.** Di trasmettere il presente provvedimento all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, all'OPR FVG, al Ministero competente, all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF Nord Est) - Ufficio di Udine (UD), alla Società Valoritalia srl, alla Regione del Veneto e al Consorzio di tutela della DOC "Prosecco" per l'espletamento delle attività di informazione, assistenza e supporto ai produttori.
- 6.** La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE